



LOCONTE&PARTNERS

## LE ASSEMBLEE SOCIETARIE DURANTE L'EMERGENZA DA COVID-19

10 Aprile 2020

*Il D.L. "Cura Italia" è intervenuto per disciplinare il funzionamento delle assemblee societarie durante lo stato di emergenza da Covid-19, posticipando il termine per la convocazione delle assemblee di approvazione del bilancio d'esercizio ed introducendo nuove modalità di svolgimento. Le deroghe rispetto alla disciplina ordinaria si applicheranno a tutte le assemblee convocate entro il 31 luglio p.v. o, comunque, entro la data fino alla quale sarà in vigore sul territorio nazionale lo stato di emergenza epidemiologico da Covid-19.*

**Loconte&Partners**  
BARI - LONDRA - MILANO  
NEW YORK - ROMA  
PADOVA - REGGIO CALABRIA

# **Interventi in materia di assemblee societarie**

Il D.L. “Cura Italia” è intervenuto per disciplinare il funzionamento delle assemblee societarie durante lo stato di emergenza da Covid-19, posticipando il termine per la convocazione delle assemblee di approvazione del bilancio d’esercizio ed introducendo nuove modalità di svolgimento. Le deroghe rispetto alla disciplina ordinaria si applicheranno a tutte le assemblee convocate entro il 31 luglio p.v. o, comunque, entro la data fino alla quale sarà in vigore sul territorio nazionale lo stato di emergenza epidemiologico da Covid-19.

A seguito dell’introduzione delle nuove disposizioni volte a ridurre il rischio di diffusione dell’epidemia è stato necessario rivedere la normale operatività delle assemblee per permettere alle società, da un lato, di assolvere gli adempimenti relativi allo svolgimento delle assemblee societarie, dall’altro, di adeguarsi alle attuali circostanze che non consentono di poter procedere nei modi e nei termini dettati dal codice civile o dallo statuto.

## **Termine per la convocazione dell’assemblea di approvazione del bilancio 2019**

Visto l’approssimarsi della stagione della convocazione dell’assemblee di approvazione del bilancio, il Governo ha concesso alle società maggior tempo per provvedere a tutti gli adempimenti.

L’assemblea di approvazione del bilancio dell’esercizio sociale concluso deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto e, comunque, non oltre centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. L’art. 106, comma I, del D.L. “Cura Italia”, invece, ha previsto la possibilità di convocare l’assemblea per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 nel termine di 180 giorni dalla scadenza dell’esercizio stesso, senza fornire motivazione al riguardo, in deroga alle disposizioni codicistiche, di cui all’art. 2364, comma II, c.c., e all’art. 2478*bis* c.c., nonché alle previsioni statutarie.

La nuova disposizione permette alle società di fruire della dilazione temporale del termine, spostato dal 29 aprile al 28 giugno, che cadendo di domenica potrà essere differito al 29 giugno.

L’utilizzo del termine dei centottanta giorni introdotto dal D.L. “Cura Italia” non è un obbligo ma una facoltà riconosciuta alle società visto lo stato di emergenza che sta interessando il nostro Paese.

## **Modalità di svolgimento dell’assemblea**

Oltre ad intervenire sui termini per la convocazione, l’art. 106, comma II, del D.L. “Cura Italia” stabilisce che nell’avviso di convocazione le società possono prevedere la possibilità di espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, di intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione e di svolgimento dell’assemblea stessa mediante mezzi di telecomunicazione, anche in

deroga alle disposizioni statutarie.

L'assemblea potrà svolgersi anche esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, a patto che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del diritto di voto; infine, non sarà necessario che si trovino nel medesimo luogo il presidente, il segretario o il notaio, ove sia previsto.

Per quest'ultimo profilo, deve rilevarsi che già prima dell'emanazione del D.L. "Cura Italia" si era espresso sul tema il Consiglio Nazionale del Notariato, con la massima n. 187, confermando in via interpretativa la possibilità che tutti i partecipanti potessero di intervenire mediante mezzi di telecomunicazione.

Le società che potranno applicare le nuove modalità di svolgimento dell'assemblea sono le seguenti: società per azioni, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e mutue assicuratrici.

Il D.L. "Cura Italia" si occupa espressamente soltanto delle assemblee dei soci, facendo sorgere dei dubbi in merito all'applicazione anche agli altri organi sociali.

Tuttavia, secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed avallata da Assonime lo svolgimento delle riunioni mediante mezzi di telecomunicazione dovrebbe trovare applicazione per le riunioni di tutti gli organi sociali, qualora manchi una previsione dello statuto che ne legittimi l'utilizzo.

### **Ambito temporale di applicazione delle nuove disposizioni del D.L. "Cura Italia"**

L'art. 106, comma VII, del D.L. "Cura Italia" stabilisce che le nuove disposizioni sono applicabili alle assemblee convocate entro il 31 luglio p.v. o, comunque, entro la data fino alla quale sarà in vigore sul territorio nazionale lo stato di emergenza relativo alla diffusione del Covid-19.

*Loconte&Partners nasce dall'idea di offrire alla clientela un approccio multidisciplinare con spiccata propensione internazionale, sviluppando competenze specifiche nei settori della consulenza legale e tributaria.*

*Tale scelta professionale consente di stabilire e mantenere uno stretto rapporto di fiducia con il Cliente che sempre trova alle sue richieste una puntuale risposta.*

